



COMUNE DI ANDEZENO

SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/04/2008

INDICE

Capo I - Norme Generali

1. Oggetto e scopo del regolamento
2. Soggetto passivo
3. Terreni considerati non fabbricabili
4. Esenzioni
5. Abitazione principale e sua pertinenza
6. Aree divenute inedificabili
7. Valore aree fabbricabili
8. Fabbricati fatiscenti.
9. Validità dei versamenti dell'imposta
10. Disciplina dei controlli
11. Modalità dei versamenti – Differimenti.
12. Compensazioni ed accollo

Capo II – Rapporti con i cittadini

13. Informazione dei contribuenti
14. Trasparenza e semplificazione
15. Tutela dell'affidamento e della buona fede
16. Interpello del contribuente

Capo III – Accertamento con adesione

17. Accertamento con adesione

Capo IV – Compenso incentivante al personale addetto

18. Compenso incentivante al personale addetto
19. Utilizzazione del fondo.

Capo V – Sanzioni – Ravvedimento

20. Sanzioni ed interessi
21. Ritardati od omessi versamenti
22. Procedimento di irrogazione delle sanzioni
23. Irrogazione immediata delle sanzioni
24. Ravvedimento

Capo VI – Norme finali

25. Norme abrogate
26. Pubblicità del regolamento e degli atti
27. Entrata in vigore del regolamento
28. Casi non previsti dal presente regolamento
29. Rinvio dinamico
30. Tutela dei dati personali
31. Rinvio ad altre disposizioni
32. Variazioni del regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficienza, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e aree edificabili, siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 1 c.2 D.Lgs. 504/92).

Art. 2 – Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzia Pubbliche dal momento che, ex lege, l'assegnatario di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita è titolare di un mero diritto personale di credito e non di un vero e proprio diritto reale, l'imposta sarà dovuta dall'assegnatario a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. N. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere auto-certificate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'agevolazione di cui all'art. 2 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 504/92 potrà essere riconosciuta unicamente nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, che possiede e conduce direttamente il terreno edificatorio, attesti e dimostri di essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 11 Legge 9/01/1963 n. 9 e risulti essere titolare di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, in quanto soggetto ad obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 4 – Esenzioni.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Resta allo stato attuale valida l'esenzione per i terreni agricoli, previsti su tutto il territorio di Andezeno ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92.

Art. 5 – Abitazione principale e sua pertinenza

(D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha la residenza sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o sono ad essa asserviti per dichiarazione del titolare del diritto ai sensi dell'art. 117 c.c.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi del combinato disposto e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 817 c.c., l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con decorrenza 1 gennaio 2007 (a sensi D.L. 26.1.1999 N. 8 art. 1).

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai fratelli e alle sorelle che la occupano quale loro abitazione principale.
9. Questa agevolazione è applicabile dal momento in cui si è verificata la condizione prevista e viene riconosciuta a seguito di idonea dichiarazione prodotta dal soggetto all'Ufficio Tributi.
10. La variazione o la cessazione delle condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 9) devono essere formalmente comunicate entro il primo termine ultimo utile per il versamento ICI dell'anno in cui si verifica l'evento modificativo.

Art. 6 – Aree divenute inedificabili.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7 – Valore aree fabbricabili.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, e comunque quello dichiarato in atti presentati alla Pubblica Amministrazione. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non dichiarati in atti, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con apposito provvedimento deliberativo. Tali valori vengono determinati in modo crescente secondo il seguente schema:
 - a) aree edificabili ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
 - b) aree edificabili di cui al punto a) per le quali sia stato approvato il PEC;
 - c) aree edificabili di cui al punto a) per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia;
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare annualmente ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a detto titolo.
4. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Art. 8 – Fabbricati fatiscenti.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59. Comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione delle persone dal fabbricato, per almeno 6 mesi.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 83 comma 1, del D.P.R. 445/2000, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a. Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b. Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c. Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d. Fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e. Fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c), d), e) della legge 457/78.
3. L'inagibilità o l'inabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
4. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera d), del comma 2 del presente articolo l'inagibilità o l'inabilità è accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. La riduzione ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, qualora accordata dal responsabile del servizio sulla base di una perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità e a condizione che l'immobile non risulti locato.

Art. 9 – Validità dei versamenti dell'imposta

(D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 – Disciplina dei controlli.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 11 – Modalità dei versamenti - Differimenti

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a. il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b. il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c. il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - d. il versamento tramite il sistema bancario.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
3. I versamenti, il cui importo sia inferiore ad Euro 2.50 , non sono dovuti.
4. Il Comune, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo, non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00.
5. Allo stesso modo gli Uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 4.
6. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni e interessi.
7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 - Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed

il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto del debito di cui viene assunto l'accollo. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 90 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi. In caso di mancato riscontro entro 60 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 13 - Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 14 – Trasparenza e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
3. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
4. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15 - Tutela dell'affidamento e della buona fede.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 16 - Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
3. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.
4. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine predetto, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 - Accertamento con adesione.

(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Art. 50 Legge 27 dicembre 1997, 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Si rinvia al Regolamento sull'Accertamento con adesione attualmente vigente.

CAPO IV - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 18 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 19 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 23, saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo per:
 - a) il potenziamento delle attrezzature, anche informatiche dell'ufficio tributi, nella misura del 30%;
 - b) eventuali collaborazioni e consulenze all'Ufficio Tributi nella misura del 45%;
 - c) l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'Ufficio Tributi nella misura del 25%;
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio.

CAPO V - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 20 - Sanzioni ed interessi.

(D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. La sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
2. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 21 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al cento per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine all'accertamento.
5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione ed altresì l'invito a produrre, le deduzioni difensive e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
6. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 23 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.17)

1. Le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 24 - Ravvedimento.

(D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora ,calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno nelle misure previste dall'art. 13 c. 1 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 25 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008 ai sensi del D.L. 26/1/1999 n.8 art.1; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 28 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 29 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 30 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 31 - Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 32 - Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.